

Bollettino d'informazione



Approfondimenti

a cura dell'Ing. Massimo Montrucchio
e dell'Ing. Roberto Merante

GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE DEL CNI

Il sostegno dell'Ordine di Catanzaro

Sotto l'egida del Consiglio Nazionale degli Ingegneri si riuniscono a Roma, con frequenza semestrale, i delegati delle commissioni di *Ingegneria Forense* degli ordini territoriali per discutere e approfondire importanti tematiche che coinvolgono la categoria, in particolare i colleghi che si occupano di consulenza ingegneristica in ambito giudiziario.



La sala delle riunioni

Nell'ambito di queste riunioni è stata innanzitutto definita la proposta formativa dei consulenti tecnici in ambito giudiziario, allo scopo di dare un supporto agli Ordini e alle Consulte/Federazioni regionali. La formazione è stata strutturata in due parti:

- ✓ un corso base generale di 20 ore distribuito in 5 moduli da 4 ore (20 CFP) che tratta dei fondamenti, dell'iter procedurale e delle conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività in ambito civile ma anche della consulenza tecnica estimativa, del procedimento penale e dei profili di responsabilità del consulente;
- ✓ un corso specialistico di 8 ore o più, distribuito in moduli da 4 ore (4 CFP a modulo), attivato e somministrato dagli Ordini Territoriali o dalle Consulte/Federazioni Regionali con programmi definiti dagli organizzatori in base alle peculiarità e alle esigenze del territorio: su norme e regole di buone prassi, aspetti applicativi, approfondimenti procedurali e tecnico-giuridici, aggiornamenti normativi ecc.

Il CNI ha poi avviato un percorso per la definizione di criteri a livello nazionale per l'iscrizione negli Albi dei CTU dei professionisti tecnici considerato che sono ancora in uso quelli previsti dall'articolo

15 delle Disposizioni attuative del Codice di Procedura civile dell'anno 1942 e perciò attualmente non è necessaria una certificazione per attestare la speciale competenza tecnica e non è neppure necessario un percorso formativo specifico per l'iscrizione all'Albo dei CTU; poiché questa situazione si ripercuote sulla qualità della consulenza tecnica nel processo, come si è discusso presso il Consiglio Nazionale e preso atto che negli ultimi anni alcuni ordini professionali e tribunali hanno siglato, a livello locale, protocolli d'intesa per definire i suddetti criteri, il CNI ha istituito un GTT (Gruppo di lavoro Temporaneo a Tema), coordinato dal Consigliere Nazionale Felice Monaco, che in pochi mesi si è occupato della specifica questione.

Anche l'Ordine di Catanzaro ha partecipato al tavolo tecnico che ha prodotto la *"Proposta di protocollo d'intesa tra Tribunale e Associazioni professionali avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti"*, tutt'oggi in discussione alla Rete delle Professioni Tecniche, col fine di avanzare una proposta condivisa al Ministero della Giustizia.

Lo scopo è naturalmente quello di omogeneizzare, su tutto il territorio nazionale, i criteri per la formazione degli albi, considerato che i tribunali più virtuosi hanno già definito dei documenti che prevedono requisiti non sempre univoci.

Il protocollo d'intesa di Firenze, ad esempio, che è stato firmato già nell'anno 2017 da Tribunale, Corte d'appello, Procura della Repubblica, Procura generale della Repubblica, Camera di commercio, un'associazione di periti e Camera civile di Firenze, insieme con 19 ordini/collegi professionali, ha puntato a una maggiore qualificazione dei CTU e una maggiore trasparenza del Tribunale.

Per l'iscrizione sono infatti richiesti almeno cinque anni di iscrizione al proprio ordine o collegio, venti ore di formazione tecnico-giuridica o aver maturato esperienza in procedure giudiziarie, nonché l'attestazione, da parte degli ordini e collegi attraverso i propri organi di disciplina, di una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba; per l'albo è prevista anche una revisione sistematica da compiersi ogni quattro anni.

Il tribunale ha iniziato a pubblicare, sul proprio sito web, gli incarichi che i singoli giudici hanno assegnato ai professionisti.

A tal proposito giova ricordare che nel 2015 il Coordinamento delle Commissioni di Ingegneria Forense aveva condotto una statistica sui requisiti richiesti dai tribunali d'Italia per l'iscrizione all'albo dei CTU e sulla trasparenza nell'affidamento degli incarichi, verificando i siti web di 60 tribunali: ne emerse che l'albo dei CTU era pubblicato solo dal 30% dei tribunali e che un solo tribunale pubblicava il report degli incarichi affidati. Il giro di vite sulla trasparenza degli ultimi anni dovrebbe aver contribuito a migliorare questo quadro alquanto deludente.

Tornando al protocollo d'intesa di Firenze, è previsto anche un controllo: il comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. che cura la formazione dell'albo, ha facoltà di procedere a controlli a campione sui singoli iscritti o gruppi di iscritti e acquisire, anche d'ufficio, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Di converso la maggior parte dei tribunali adotta ancora i criteri previsti dalle Disposizioni del 1942, certamente non più adeguate ai nostri tempi, atteso che per iscriversi all'albo dei CTU generalmente è sufficiente essere iscritti all'albo professionale e possedere un certificato penale illibato.

Il lavoro svolto con la collaborazione anche dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, parte dall'esame critico degli artt. 15 e 16 delle disposizioni attuative del c.p.c. relative all'iscrizione nell'Albo dei CTU e alle domande d'iscrizione; considerando la Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco, che all'art. 15 stabilisce criteri per la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria) e i protocolli d'intesa già siglati a livello provinciale, il CNI ha definito la proposta che ci si augura possa divenire un approccio comune e condiviso a livello nazionale. I colleghi riuniti al tavolo tecnico, nel riconoscere che non sono sufficienti per l'iscrizione all'Albo dei CTU l'assenza di condanne penali (*condotta morale specchiata*) e il curriculum (*speciale competenza tecnica*), hanno in sostanza inteso tracciare un percorso virtuoso che approfondisca meglio i due criteri sopra indicati individuandone caratteristiche comuni, condivise e soprattutto di buon senso.

Per quanto attiene alla condotta morale specchiata oltre al certificato penale pulito si ritiene debbano essere dimostrati ulteriori requisiti di moralità quali:

- ✓ essere in regola con i versamenti delle quote d'iscrizione all'Albo Professionale e non aver riportato nei cinque anni precedenti alla richiesta di iscrizione e/o rinnovo

vo una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;

- ✓ essere in regola con gli obblighi formativi;
- ✓ essere in regola con i contributi previdenziali;
- ✓ essere coperti da polizza assicurativa.

Il Gruppo di Lavoro ha ritenuto tali elementi di fondamentale importanza per confermare e garantire la condotta morale specchiata cui fanno genericamente riferimento le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Per la speciale competenza tecnica si è ritenuta insufficiente la semplice presentazione del curriculum, identificando come necessaria la prova dell'esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, elencando le attività svolte, gli incarichi assunti o il possesso di certificazioni in modo da fornire al comitato valutatore gli strumenti più idonei e oggettivi per l'individuazione della precisa area di competenza per l'iscrizione all'Albo dei CTU.

Sono stati quindi definiti i requisiti per la conoscenza della materia della consulenza tecnica giudiziaria valutando la necessità di conseguire almeno 40 "titoli" o "meriti" nei precedenti quattro anni; il criterio proposto è quello di assegnare punteggi sia per la formazione sia per l'esperienza pratica sul campo.

In particolare, è stato definito:

- ✓ un punteggio massimo di 28 titoli da ottenersi frequentando corsi di formazione per CTU in aula (per ogni ora di frequentazione si può acquisire un titolo);
- ✓ un punteggio di due titoli per ogni incarico di CTP svolto;
- ✓ un punteggio di due titoli per ogni incarico di ausiliare di CTU svolto;
- ✓ un punteggio di due titoli per ogni esperienza di tirocinio affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni;
- ✓ un punteggio di tre titoli per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non già inseriti nell'Albo).

Si ritiene che lo schema sopra descritto rappresenti sia per i colleghi più anziani che per quelli appena laureati un valido strumento di inserimento negli Albi e/o mantenimento dell'iscrizione consentendo ai più giovani di formarsi affiancando colleghi più anziani (d'altronde anche Confucio sosteneva che *"Se ascolto dimentico, se leggo ricordo, se faccio capisco"*) e ai più anziani di usufruire dell'apporto dei più giovani in termini di energia e motivazione.

Tutto quanto sopra determinato in sede di tavolo tecnico forense nasce dalla consapevolezza che i consulenti giudiziari svolgono una funzione rilevante in ambito giudiziario anche in relazione all'elevato numero di procedimenti civili e penali nel nostro paese.

Anche la considerazione che nonostante l'importante ruolo rivestito dai CTU non esistano al momento specifici obblighi formativi come invece avviene in altri settori pure importanti dell'ingegneria quali la sicurezza e/o l'antincendio, ha portato i partecipanti al tavolo a ritenere che l'attuale norma sia carente e che quindi sia auspicabile una regolamentazione come quella proposta nel Protocollo messo a punto.

La mancanza di specifici percorsi formativi si traduce infatti negativamente sulla qualità delle consulenze con allungamento dei termini processuali e con ripetizioni delle perizie a tutto svantaggio della collettività.

In ambito sanitario invece si è data attuazione al riordino delle professioni sanitarie e con la legge sopra citata si sono posti i requisiti specifici per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'albo dei CTU con criteri condivisi a livello nazionale (accordo siglato tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri); sarebbe auspicabile che ciò avvenisse anche per le professioni tecniche sul

solco del protocollo che ha elaborato e proposto il CNI.

Nel corso delle riunioni svoltesi si è anche più volte manifestata l'insoddisfazione dei colleghi in relazione alla modalità di assegnazione degli incarichi e al compenso dei CTU; evidentemente questi temi sono particolarmente sentiti specie in un momento di negativa congiuntura per le professioni tecniche e pertanto, se da un lato i professionisti con senso del dovere e della responsabilità si pongono il problema di migliorare le proprie capacità e competenze, sarebbe auspicabile che dall'altro lato tali requisiti vengano adeguatamente riconosciuti e compensati.

Senso del dovere e responsabilità, appunto. Non si può dimenticare allora il tema dell'etica e della deontologia dei consulenti tecnici forensi che sarà prossimamente approfondito dal Gruppo di Lavoro Giurisdizionale del CNI, tanto caro anche all'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro che perciò non farà mancare il proprio supporto e contributo.

Ulteriori informazioni sui contenuti di quanto sopra illustrato sono presenti sul sito del CNI, nella sezione "Temi - Area Giurisdizionale".

Ing. Massimo Montrucchio
(CdL Giurisdizionale CNI)

Ing. Roberto Merante
(Tesoriere Ordine Ingegneri di Catanzaro)